



## BIBLIOTECA DEI SAPERI

# Il Codice dei beni culturali e del paesaggio – Parte III, Titolo I, Capi IV-V; Parte IV, Titolo I-II, Capi II

## Introduzione

Benvenuti. In questa video lezione introdurremo la Parte Terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio, mettendo in luce gli elementi essenziali degli ultimi due Capi del primo Titolo (Tutela e Valorizzazione), della Parte Terza del Codice Urbani.

Si tratta ordinatamente del:

- **Capo IV** relativo al Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela
- **Capo V** relativo alle Disposizioni di prima applicazione e transitorie

Infine, faremo anche riferimento a quanto disposto dal primo Titolo Sanzioni amministrative e dal secondo Titolo Sanzioni penali, della Parte Quarta del Codice Urbani.

Si tratta dei **Capi II** recanti Sanzioni relative alla Parte terza.

Nello specifico, in questa lezione andremo ad approfondire ed esplicitare:

- come è strutturato il procedimento, previsto dal presente Codice, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica
- in che modo la Regione o il Ministero procedono all'inibizione e alla sospensione dei lavori
- in che modo l'Amministrazione competente, o il Ministero, procedono riguardo agli interventi soggetti a particolari prescrizioni, ed anche, alla posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari e alla tinteggiatura delle facciate dei fabbricati collocati nei pressi dei "beni paesaggistici"
- in che modo il Ministero e le Regioni esercitano funzioni di vigilanza sui beni paesaggistici
- in che modo e per quali tipologie di interventi l'Amministrazione competente accerta la compatibilità paesaggistica
- cosa è tenuto a fare il trasgressore in caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza
- ed inoltre, quali pene sono previste per chi procede all'esecuzione di opere, in assenza di autorizzazione o in difformità da essa

In questo modo sarà possibile identificare e riconoscere, seppur sommariamente, alcuni dei principali processi di riferimento concernenti, in particolare, il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ed anche, le sanzioni amministrative e penali relative alla Parte Terza del suddetto Codice.

Bene, non ci resta che cominciare...



## Parte Terza, Titolo I, Capo IV-V

### Autorizzazione paesaggistica (Art. 146, 147, 148, 149, 159)

Per quanto riguarda la Parte Terza del **Codice Urbani**, dedicata al controllo e alla gestione dei beni soggetti a tutela si rivela, dunque, necessario affrontare il tema dell'autorizzazione paesaggistica.

“L'**autorizzazione paesaggistica** costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio” (Art. 146, co. 4). È valida per un periodo di cinque anni ed i lavori annessi non possono essere conclusi oltre l'anno successivo al quinquennio sopraindicato.

A questo punto dobbiamo chiederci, come avviene il **rilascio dell'autorizzazione paesaggistica**?

A proposito dell'esecuzione dei lavori, i **proprietari, possessori o detentori di immobili ed aree tutelate dalla legge**, prima di intervenire progettualmente, devono **presentare la documentazione** di riferimento alle Amministrazioni competenti, in attesa del rilascio dell'autorizzazione (co. 2). La suddetta documentazione “[...] è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato”, di cui all'Articolo 146, comma 3.

A questo punto, “sull'**istanza di autorizzazione paesaggistica** si pronuncia la **regione** dopo avere acquisito il **parere vincolante del soprintendente** [...]” (co. 5). In questa ottica, ai sensi dell'Articolo 146, comma 5, a cui si rimanda per i dettagli, il parere del Soprintendente può assumere natura obbligatoria non vincolante.

Si ricorda che, la Regione esercita la **funzione autorizzatoria** servendosi **dei propri uffici, o delegandone il compito a Province o Enti Locali**, di cui all'Articolo 146, comma 6. Tali soggetti, a loro volta, si avvalgono del **supporto di Commissioni locali per il paesaggio**, di cui all'Articolo 148, istituite ad hoc dalle Regioni.

L'**Amministrazione competente**, dopo aver ricevuto l'istanza dell'interessato:

- **verifica che non sia richiesta l'autorizzazione paesaggistica**, ai sensi dell'Articolo 149, e cioè “[...] per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo [...] (co. 1, lett. a); per gli interventi inerenti all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale [...] (co. 1, lett. b); per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste [...]” (co. 1, lett. c)
- verifica che la **documentazione** a supporto dell'istanza sia adeguata
- accerta la **conformità dell'intervento** proposto, entro quaranta giorni della ricezione dell'istanza
- **inoltra al Soprintendente**, che si pronuncia entro quarantacinque giorni, non solo la documentazione sopraccennata, ma anche una relazione di riferimento ed una proposta di provvedimento
- **dà comunicazione all'interessato** dell'inizio del procedimento [...] (Art. 146, co. 7)
- **provvede sulla domanda di autorizzazione**, in conformità al parere del Soprintendente, entro venti giorni dalla sua ricezione, oppure, “decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere” (co. 9). Per quanto attiene al parere obbligatorio non vincolante

del Soprintendente, da rendersi entro quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, si rimanda all'Articolo 146, comma 5.

Nel momento in cui l'Amministrazione delegata non si esprime sul rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, entro i termini prefissati, "[...] l'interessato può richiedere l'**autorizzazione in via sostitutiva** alla regione" (co. 10); qualora l'amministrazione competente sia la regione, "[...] la richiesta del rilascio in via sostitutiva è presentata al soprintendente" (co. 10).

Contrariamente a quanto riportato in precedenza, "fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi" (Art. 146, co. 4).

Al termine delle verifiche e del rilascio cui abbiamo fatto cenno, l'**autorizzazione paesaggistica viene trasmessa** alla Soprintendenza e alla Regione, ovvero agli altri Enti pubblici territoriali interessati, ai sensi dell'Articolo 146, comma 11. Inoltre, viene istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate presso ogni Amministrazione competente, ai sensi dell'Articolo 146, comma 13.

Sull'**impugnazione dell'autorizzazione paesaggistica**, si rimanda all'Articolo 146, comma 12.

Per qualsiasi ulteriore approfondimento sul rilascio dall'autorizzazione paesaggistica, si rimanda all'Articolo 146 nella sua completezza, tenendo presente che "fino al 31 dicembre 2009 il procedimento rivolto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è disciplinato secondo il regime transitorio [...]" di cui all'articolo 159 del Codice Urbani.

Infine, ricordiamo che, "qualora la richiesta di **autorizzazione** [...] riguardi **opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali**, [...] l'autorizzazione viene rilasciata in esito ad una **conferenza di servizi** indetta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo." (Art. 147, co. 1).

### Inibizione, sospensione dei lavori e rimborso spese (Art. 150, 151)

Inoltre, bisogna tenere presente che, "[...] la **regione** o il **Ministero** hanno facoltà:

- a) di **inibire che si eseguano lavori senza autorizzazione** o capaci di recare pregiudizio al paesaggio
- b) e di ordinare [...] la **sospensione di lavori iniziati**" (Art. 150, co. 1)

"L'inibizione o sospensione dei lavori [...] cessa di avere efficacia se entro il termine di novanta giorni non sia stata effettuata la pubblicazione all'albo pretorio della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico [...]" (Art. 150, co. 2) e, ai sensi dell'Articolo 151, l'interessato può richiedere ed ottenere il rimborso delle spese a seguito della sospensione dei lavori.

### Interventi soggetti a particolari prescrizioni (Art. 152)

Fatto salvo quanto dichiarato in precedenza, per le **aperture di strade e di cave** e per la **posa di condotte per impianti industriali e civili e di palificazioni**, l'**Amministrazione competente** (su parere vincolante del Soprintendente) o il **Ministero** "[...] hanno facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione [...]" (Art. 152, co. 1).

Come nel caso del procedimento concernente il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, il Soprintendente può presentare il suo parere entro il termine di quarantacinque giorni, in modo tale da consentire all'Amministrazione competente di procedere entro i venti giorni successivi alla ricezione del parere. Decorso sessanta giorni senza ricevere il parere sopraccennato, l'Amministrazione competente ha facoltà di procedere.

### Cartelli e altri mezzi pubblicitari (Art. 153, 168)

Si ricorda inoltre che, “nell’ambito e in prossimità dei beni paesaggistici è vietata la **posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari** se non previa autorizzazione dell’amministrazione competente, su parere vincolante [...] del soprintendente. [...]” (Art. 153, co. 1) .

Per ulteriori informazioni al riguardo, si rimanda all’Articolo 153 del Codice.

“Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari [...] è punito con le sanzioni previste dall’articolo 23 [...]” (Art. 168, co. 1), recante Pubblicità sulle strade e sui veicoli, del Nuovo codice della strada, [Decreto Legislativo 285 del 1992](#).

### Colore delle facciate dei fabbricati (Art. 154)

Per quanto riguarda la **tinteggiatura delle facciate dei fabbricati** collocati nei pressi dei “complessi di cose immobili”, delle “bellezze panoramiche” e delle “siti di interesse archeologico”, sottoposta ad autorizzazione, l’Amministrazione competente (su parere vincolante del Soprintendente) o il Ministero, “[...] possono ordinare che alle facciate medesime sia dato un colore che armonizzi con la bellezza d’insieme” (Art. 154, co. 1).

Per ulteriori informazioni al riguardo, si rimanda all’Articolo 154 del Codice.

### Vigilanza (Art. 155)

Possiamo inoltre ricordare che, secondo l’Articolo 155, “le funzioni di vigilanza sui beni paesaggistici sono esercitate dal **Ministero** e dalle **regioni**” (co. 1).

“Le regioni vigilano sull’ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo da parte delle amministrazioni [...]. L’inottemperanza [...] comporta l’attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero” (co. 2).

Infine, è utile ricordare che, “gli atti di pianificazione urbanistica o territoriale che ricomprendano beni paesaggistici sono impugnabili [...]” (co. 2-ter), secondo quanto previsto dall’Articolo 146, comma 12.

### Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente (Art. 157)

Passiamo ora ad alcune brevi considerazioni sulla **normativa previgente!**

In primo luogo, per quanto attiene alle dichiarazioni di notevole interesse pubblico, agli elenchi, ai provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico e ad altri provvedimenti, che conservano efficacia a tutti gli effetti, si rimanda all’Articolo 157 del presente Codice.



## Disposizioni regionali di attuazione (Art. 158)

Inoltre, si deve tenere presente che “fino all’emanazione di apposite disposizioni regionali di attuazione del presente codice restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con [Regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357](#)” (Art. 158, co. 1), e cioè il Regolamento, per l’applicazione della legge sulla protezione delle bellezze naturali, n. 1497 del 1939.

## Parte Quarta, Titolo I, Capo II

Passiamo ora a considerare quanto disposto dal Codice Urbani sulle **sanzioni amministrative e penali** relative alla Parte Terza.

## Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria (Art. 167)

Per prima cosa, all’Articolo 167, comma 1, del citato Decreto si afferma che: “in caso di **violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore** è sempre tenuto alla **rimessione in pristino a proprie spese** [nel rispetto del termine assegnato (co. 2)], fatto salvo quanto previsto al comma 4”, riportato più avanti.

“**In caso di inottemperanza**, l’autorità amministrativa [...] provvede d’ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese. [In caso contrario], il direttore regionale competente, [...] decorsi centottanta giorni dall’accertamento dell’illecito, [ove l’autorità competente non vi provveda entro trenta giorni], procede alla demolizione avvalendosi dell’apposito servizio tecnico-operativo del Ministero [...]” (co. 3).

A questo punto dobbiamo chiederci, per cosa e come l’Amministrazione competente accerta la compatibilità paesaggistica di un intervento?

La **compatibilità paesaggistica** viene accertata, secondo l’elenco predisposto dal comma 4 dell’Articolo 167:

- a) “per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi [...]”
- b) per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica
- c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria [...]”

“Il **proprietario, possessore o detentore** a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessati dagli interventi **presenta apposita domanda** all’autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica. L’autorità competente si pronuncia entro [...] centottanta giorni, previo parere vincolante [reso dalla soprintendenza entro novanta giorni].

Qualora venga **accertata la compatibilità paesaggistica**, il **trasgressore è tenuto al pagamento** di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L’importo della **sanzione pecuniaria** è determinato previa perizia di stima.

In caso di rigetto della domanda si applica la **sanzione demolitoria** [...]” (Art. 167, co. 5).

A questo punto, è importante sapere che “le **somme riscosse** [...] sono utilizzate, per l’esecuzione delle rimessioni in pristino, per finalità di salvaguardia [...], di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino. [...]” (Art. 167, co. 6).

Ad ogni modo, ove venga accertata la compatibilità paesaggistica non sono previste sanzioni penali, ai sensi dell'Articolo 181, comma 1.

## Parte Quarta, Titolo II, Capo II

Passiamo ora alle **sanzioni penali** relative alla Parte Terza del Codice Urbani!

### Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa (Art. 181)

Per prima cosa, all'Articolo 181, comma 1, si afferma che: “chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste [...]” dall'Articolo 44, recante Sanzioni penali, lettera c), del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, [Decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001](#), e cioè “[...] **l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15493 a 51645 euro** [...]”.

Allo stesso tempo, “con la **sentenza di condanna** viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato. [...]” (co. 2).

A tal proposito, bisogna tenere presente che “la rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici da parte del trasgressore, prima che venga disposta d'ufficio dall'autorità amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna, estingue il reato di cui al comma 1” (co. 1-quinquies), esposto in precedenza.

## Conclusioni

Bene, siamo giunti alla fine anche di questa video lezione.

Vi ricordo che abbiamo introdotto gli ultimi due Capi del Codice dei beni culturali e del paesaggio – Parte Terza, oltre ai secondi capi, Titolo I e Titolo II della Parte Quarta e ne abbiamo esplicitato, tematizzato ed approfondito i contenuti.

In particolare, abbiamo visto:

- cosa costituisce l'Autorizzazione paesaggistica, come avviene il rilascio e cosa esso comporta
- cosa avviene nel caso dell'inibizione di lavori eseguiti senza autorizzazione paesaggistica e della sospensione di lavori iniziati
- come si procede nel caso di interventi soggetti a particolari prescrizioni, della posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari e della tinteggiatura delle facciate dei fabbricati situati nei pressi di beni paesaggistici
- a chi spettano le funzioni di vigilanza sui beni paesaggistici
- cosa comporta la violazione degli obblighi e degli ordini di cui al Titolo I della Parte Terza e l'inottemperanza all'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi
- come si procede all'accertamento della compatibilità paesaggistica e quali sanzioni amministrative sono previste
- ed infine, quali sanzioni penali sono previste in presenza di opere eseguite senza autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa

Grazie per l'attenzione!

